

ATTO COSTITUTIVO ODV

PENELOPE CAMPANIA ODV

In data 21 marzo 2024 alle ore 18.30 si sono riunite in Eboli alla via Luigi Imperato n. 12 presso lo studio dell'avv. Carmela Landi le seguenti persone:

- 1) CARMELA LANDI nata a Eboli il 25/02/1970 residente a Eboli - codice fiscale LND CML70B65D390H;
- 2) ELISABETTA TITO nata Ercolano il 16/04/1968 residente a San Nicola La Strada - codice fiscale TTILBT68D56H243Z;
- 3) ANTONIETTA COLOSIMO nata Napoli il 19/08/1956 residente a Mercogliano - codice fiscale CLSNNT56M59F839S;
- 4) SERENA LI CALZI nata Napoli il 29/08/1985 residente a San Nicola La Strada - codice fiscale LCLSRN85M69F839K;
- 5) PATRIZIA CONSON nata a Napoli il 27/06/1957 residente a San Nicola La Strada - codice fiscale CNSPRZ57H62F839S;
- 6) MARIA MUCCI nata a Buccino il 14/04/1958 residente a Palomonte - codice fiscale MCCMRA58D54B242Y;
- 7) PAOLA GJUZI, nata a Tirana (Albania) il 28/08/1996 residente a Casoria - codice fiscale GJZPLA 96M68Z100G;
- 8) MARTUCCI GABRIELLA, nata a Napoli il 01/06/1953 residente in Marano di Napoli - codice fiscale MRTGRL53H41F839D;
- 9) LOMBARDI MARIA, nata a Avellino il 25/05/1975 residente in Altavilla Irpina - codice fiscale LMBMRA75C65A509Q;
- 10) PALLOTTA ERNESTO, nato a Benevento il 13/01/1962 residente a Ceppaloni - codice fiscale PLLRST62A13A783U

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Maria Lombardi, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Paola Gjuzi quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

ATTO COSTITUTIVO ODV

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"PENELOPE CAMPANIA ODV - ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE - SEZ.TERRITORIALE DI PENELOPE ITALIA ODV"**, da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Eboli alla via Luigi Imperato n. 12 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 L'associazione ha come scopo:

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e in favori di terzi, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS prevalentemente in favore di terzi; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

ATTO COSTITUTIVO ODV

- 
- a) Promuovere a livello territoriale occasioni di incontro con le famiglie che hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie.
 - b) Perseguire scopi di solidarietà e promozione sociale e svolgere attività istituzionali per la tutela dei diritti umani e civili e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela principalmente delle persone vittime di scomparsa e i loro familiari;
 - c) Sostenere a titolo gratuito le famiglie di persone scomparse tramite supporto psicologico e legale o di qualsiasi altro genere professionale debba essere interessato per la risoluzione del caso di scomparsa;
 - d) Sostenere iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica affinché le persone scomparse non siano dimenticate;
 - e) Promuovere a livello territoriale percorsi di informazione e formazione dei cittadini sulle problematiche della scomparsa delle persone, volontario o non volontaria, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, convegni, ecc.,;
 - f) Proporsi come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa di un proprio congiunto;
 - g) Partecipare e sostenere la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e elaborazione dei dati riguardanti le persone scomparse in Italia e all'estero;
 - h) Ogni altra attività compatibile coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione qualora lo reputi necessario.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale

ATTO COSTITUTIVO ODV

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 7 (sette) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Carmela Landi

Vice – Presidente Gabriella Martucci

Segretario Antonietta Colosimo

Tesoriere Ernesto Pallotta

Consigliere Elisabetta Tito

Consigliere Serena Li Calzi

Consigliere Maria Mucci

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

CARMELA LANDI

ELISABETTA TITO

ANTONIETTA COLOSIMO

SERENA LI CALZI

PATRIZIA CONSON

MARIA MUCCI

PAOLA GJUZI

MARTUCCI GABRIELLA

LOMBARDI MARIA

PALLOTTA ERNESTO

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
PENELOPE CAMPANIA ODV – ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE E
DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE – SEZ. TERRITORIALE
PENELOPE ITALIA ODV

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "PENELOPE CAMPANIA ODV – ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE – SEZ. TERRITORIALE PENELOPE ITALIA ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Eboli alla via Luigi Imperato n. 12 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- a) Promuovere a livello territoriale occasioni di incontro con le famiglie che hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie.
- b) Perseguire scopi di solidarietà e promozione sociale e svolgere attività istituzionali per la tutela dei diritti umani e civili e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela principalmente delle persone vittime di scomparsa e i loro familiari;

- c) Sostenere a titolo gratuito le famiglie di persone scomparse tramite supporto psicologico e legale o di qualsiasi altro genere professionale debba essere interessato per la risoluzione del caso di scomparsa;
- d) Sostenere iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica affinché le persone scomparse non siano dimenticate;
- e) Promuovere a livello territoriale percorsi di informazione e formazione dei cittadini sulle problematiche della scomparsa delle persone, volontario o non volontaria, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, convegni, ecc.;
- f) Proporsi come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa di un proprio congiunto;
- g) Partecipare e sostenere la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e elaborazione dei dati riguardanti le persone scomparse in Italia e all'estero;
- h) Ogni altra attività compatibile coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione qualora lo reputi necessario.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi-

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario dell' Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi-

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (*se prevista*) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato dalla data di ricevimento della stessa.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Segretario;

- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo, ove nominato
- Revisori dei conti, ove nominati.
-

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea dei soci)

Nell'Assemblea dei soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o con modalità telematiche (pec - pec)

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea dei soci anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e se previsto da norma di legge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8

(Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti per n. 1 mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione-

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente eletto.

ART. 9
(Presidente- Vice Presidente – Segretario - Tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario convoca l'Assemblea su disposizioni del Presidente, redige i verbali, compila e tiene aggiornato il registro dei soci, conserva i libri sociali, provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni dell'Organo di Amministrazione e delle Assemblee, redigendone i relativi verbali, è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statuari, cura la pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, effettua su delega del Presidente tutte le operazioni di gestione che competono al Presidente, assiste il Presidente ed i Vicepresidenti negli atti istituzionali.

Il Tesoriere riscuote le quote sociali, redige i bilanci e coordina l'attività organizzativa per il controllo delle spese occorrente.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 21
(Adesione a Penelope Italia Odv)

Penelope Campania, aderisce a Penelope Italia, associazione di secondo livello che, da un lato, si occupa delle attività associative di rilevanza nazionale ed internazionale, dall'altro è l'organismo di collegamento e coordinamento di tutte le associazioni territoriali costituite nell'alveo e per volontà di essa.

Penelope Italia Odv, per il tramite dei propri competenti organi istituzionali, esercita nei confronti di Penelope Campania le seguenti funzioni:

- a- Indirizzo delle autonome attività associative di Penelope Campania, in conformità alle linee programmatiche ed ai progetti di intervento deliberati in sede nazionale;
- b- Coordinamento della partecipazione delle Associazioni Territoriali alle iniziative promosse ed organizzate da Penelope Italia Odv;
- c- Controllo e supervisione periodica sulla gestione operativa di Penelope Campania Odv;
- d- Riscossione della quota parte dei contributi associativi di spettanza di Penelope Italia Odv.

I Diritti e i doveri relativi e conseguenti all'adesione di Penelope Campania a Penelope Italia, sono previsti e disciplinati dallo Statuto di Penelope Italia Odv e dai regolamenti attuativi.

Penelope Campania Odv, elegge due delegati quali rappresentanti nell'Assemblea associati di Penelope Italia, secondo quanto previsto dallo Statuto di questa e dal relativo regolamento.

Eboli, 21 MARZO 2024

CARMELA LANDI

ELISABETTA TITO

ANTONIETTA COLOSIMO

SERENA LI CALZI

PATRIZIA CONSON

MARIA MUCCI

PAOLA GJUZI

MARTUCCI GABRIELLA

LOMBARDI MARIA

PALLOTTA ERNESTO

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli



Registrato il 28 MAR. 2024
n. 190 Serie 3A alleg. n. 1
Esente

FUNZIONARIO INCARICATO
G. COLUCCI